



Partenza - Firenze, 12 DIC. 2016
Prot.DPL_FL 59106

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
U.O. Vigilanza Tecnica
FIRENZE

PA Signa - Onlus
Via Argine Strada, 5
50058 Signa (FI)

CdG: MA001.AA010.A001.10482

RACCOMANDATA

Allegati:1

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE** per l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso l'unità locale di **Signa, via Argine Strada, 5**
Responsabile del procedimento: ing. Marco Surace

Si consegna, in allegato, il provvedimento n. **344** del 09/12/16 che avrà validità subordinatamente all'osservanza delle condizioni dettate e fino a che i presupposti dell'autorizzazione non subiscano variazioni.

Avverso tale provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

p. Il Direttore Territoriale ad interim
Ing. R. Spella

ESENTE
Bollo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
FIRENZE

IL DIRETTORE

Vista l'istanza del 02.12.2016 con la quale l'associazione **Pubblica Assistenza Signa Onlus** con sede legale e unità operativa a Signa, in Via Argine Strada, 5, esercente attività di Onlus, chiede di poter installare un impianto di videosorveglianza presso la predetta sede;

Preso atto che non risulta costituita la Rappresentanza Sindacale Aziendale né la Commissione Interna dei lavoratori, tali da poter permettere le intese di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 20.05.1970 n. 300;

Ritenuto che l'assenza degli organismi suindicati non possa essere surrogata dai sindacati di cui all'art. 19 della Legge 300/70 la cui competenza rileva, nella materia in questione, per esplicita previsione normativa, solo ai fini dell'eventuale ricorso avverso il provvedimento del Servizio Ispezione del Lavoro;

Ritenute fondate le esigenze di predisporre misure di prevenzione per eventuali azioni criminose a tutela del patrimonio aziendale e per la sicurezza del lavoro, per esigenze organizzative e produttive, nonostante ne possa derivare la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

Tenuto conto delle finalità sopra richiamate e che le immagini saranno utilizzate esclusivamente per la tutela del patrimonio aziendale in caso di avvenimenti illegali, l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento, limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate. L'eventuale ripresa dei dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità. Pertanto è esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa del personale dipendente;

Preso atto che l'impianto è composto dalle apparecchiature di seguito elencate, ubicate presso la predetta sede e posizionate come indicato nella planimetria allegata: **8 telecamere, 2 monitor e 1 videoregistratore digitale**;

Tenuto conto del dettato di cui all'articolo 4 della legge n.300/1970 così sostituito dall'articolo 23 del D.Lgs. 151/2015 che prevede la possibilità di autorizzazione all'installazione delle telecamere ricorrendo l'esigenza, da parte del datore di lavoro, di tutela esclusiva del patrimonio aziendale e per la sicurezza del lavoro, per esigenze organizzative e produttive e che, pertanto, sono esclusi dall'installazione dei sistemi audiovisivi i locali riservati al personale dipendente (spogliatoi e servizi);

AUTORIZZA

nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, l'installazione presso la predetta sede di **n. 8 (otto) telecamere** con la registrazione delle relative immagini così come indicato nella planimetria fornita dall'azienda ed allegata al presente provvedimento, alle condizioni e secondo le modalità di seguito elencate:

1. prima della messa in funzione dell'impianto predetto l'azienda dovrà provvedere a dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere, alle modalità di funzionamento e di effettuazione dei controlli;

2. le riprese video potranno essere memorizzate su specifici apparati di videoregistrazione/server configurati in modo che i dati siano conservati conformemente alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n.196/2003 e dal

Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy del 8 aprile 2010 custoditi, presso la predetta sede, custoditi in armadio con doppia chiave o supporto digitale con doppia password, come sotto indicato;

3. la conservazione delle immagini deve essere limitata a poche ore o, al massimo, **alle ventiquattro ore** successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da effettuare l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Quanto predetto, **in ogni caso, deve rispettare le disposizioni dettate dal punto 3.4, durata dell'eventuale conservazione, del Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010.**

L'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, dovrà essere costituito da telecamere tutte orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate; l'eventuale ripresa di dipendenti dovrà avvenire esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità e pertanto è esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa del personale dipendente :

4. la visione delle immagini registrate potrà avvenire, nelle ipotesi di cui al successivo punto 5, attraverso l'utilizzo di due distinte password di cui una in possesso del datore di lavoro e l'altra di uno o più rappresentanti dei lavoratori appositamente indicati dai lavoratori stessi;

5. solo in occasione del verificarsi di eventi criminosi sarà consentita, alla presenza del rappresentante dei lavoratori in possesso di una delle due chiavi di accesso come sopra indicato, la visione delle registrazioni ed il trasferimento delle stesse su supporto informatico da consegnare all'Autorità di P. S.;

6. all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema, se non in conformità al dettato di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 e previa relativa comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro; il presente provvedimento ha valore esclusivamente per la predetta sede di **Signa, via Argine Strada, 5;**

7. l'utilizzo delle apparecchiature in maniera non conforme alle indicazioni sopra riportate comporta la revoca della autorizzazione in parola; i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.

8. la Direzione Territoriale del Lavoro si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine al corretto utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, conformemente alle specifiche tecniche fornite dall'azienda.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla ricezione, al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; altresì è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Autorizzazione n. 344

All. n. 01 planimetria.

Il Direttore Territoriale ad interim
Ing. R. Spella

